

REVISIONE 01
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO DEL 21/12/22

Regolamento di Istituto



IL Mio Liceo

Liceo Scientifico "Galileo Galilei"
ANPS0300E
Via Salvador Allende Gossens - ANCONA



Titolo 1. La comunità scolastica

Art. 1. Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20/11/89), e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, la formazione del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.

Titolo 2. Organi Collegiali dell'Istituto

Art. 2 Organi Collegiali dell'Istituto

Organi collegiali dell'Istituto sono: Il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, Il Collegio dei Docenti, I Dipartimenti Disciplinari, il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica, i Consigli di Classe, L'Organo di Garanzia.

Art. 3 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

1. La convocazione di tutti gli Organi Collegiali deve essere predisposta, di norma, almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione e la riunione dell'organo collegiale può essere disposta in presenza, presso idonei locali dell'Istituzione Scolastica, o in modalità on line sulla piattaforma utilizzata dall'Istituto.
2. Qualora il Presidente dell'organo ravvisi circostanze di urgenza la convocazione può essere effettuata 24 ore prima anche mediante fonogramma o telegramma.
3. La convocazione, in circostanze ordinarie, viene effettuata con comunicazione di posta elettronica ordinaria diretta ai singoli membri dell'Organo o mediante pubblicazione di Ordine del Giorno (nel caso del Collegio dei Docenti).
4. L'atto della convocazione deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
5. Per la validità dell'adunanza è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
6. I membri degli OO.CC. hanno diritto di esprimere, in modo sintetico, il loro pensiero sull'argomento in discussione, senza discostarsi dallo stesso. Chi vuole che le proprie dichiarazioni siano riportate testualmente a verbale, deve richiederlo espressamente e consegnare per iscritto il testo della dichiarazione da verbalizzare.
7. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente; possono essere apposte integrazioni all'ordine del giorno, prima della seduta, dandone avviso a tutti i membri, o direttamente durante la seduta, su richiesta del Presidente, previa approvazione all'unanimità dei presenti.
Le integrazioni così approvate costituiscono parte integrante dell'ordine del giorno e le deliberazioni ivi assunte hanno piena validità.
8. I membri dell'organo hanno facoltà di richiedere al Presidente, nel corso di una seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente ha facoltà di non accogliere la richiesta qualora gli argomenti esulino dalle competenze dell'Organo o in tutti i casi in cui non ritenga opportuna la trattazione, dando motivazione del mancato accoglimento.
9. Di ogni riunione degli OO.CC. viene redatto il processo verbale a cura del segretario dell'Organo.

10. Il verbale deve essere chiaro, veritiero e deve riportare quello che giuridicamente rileva. Se un membro dell'organo desidera che le proprie dichiarazioni siano riportate testualmente a verbale deve chiederlo espressamente al segretario e consegnare testo scritto della dichiarazione da verbalizzare.

11. Il verbale del Collegio dei Docenti viene approvato nella seduta immediatamente successiva dell'organo dopo essere stato posto in visione nella piattaforma di Istituto, mentre il verbale del Consiglio di Istituto viene di norma condiviso mediante invio a mezzo PEO prima della seduta successiva.

12. Ciascun membro dell'Organo può, prima dell'approvazione, chiedere la rettifica di punti del verbale proponendo una diversa formulazione. La rettifica deve essere votata e approvata dalla maggioranza relativa dei presenti, dopodiché il verbale viene modificato secondo la nuova versione, siglato dal segretario e autenticato dal Presidente.

I verbali degli OO.CC sono conservati presso l'ufficio di presidenza in appositi registri a pagine numerate.

13 L'accesso agli atti e documenti degli OO.CC. è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 7/8/1990.

14. La votazione si intende espressa attraverso le seguenti forme:

espressione di voto attraverso la compilazione di Forms nella piattaforma di Istituto (in caso di riunione on line);

alzata di mano;

appello nominale/voto palese;

scheda/voto segreto.

La votazione si esprime di norma con la compilazione del Form (in caso di riunione on line), con il sistema dell'alzata di mano, in caso di riunione in presenza; il Presidente, nel caso di riunioni in presenza, può chiedere la votazione per appello nominale qualora ne ravvisi la necessità. Lo strumento della votazione segreta è usato solo quando si faccia questione di persone.

15. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte a maggioranza relativa dei voti validamente espressi con la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.

16. Non è ammesso il diritto di astensione negli Organi Collegiali deputati alla valutazione degli studenti e dei docenti.

17. Le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali sono immediatamente esecutive.

18. E' consentita la partecipazione alle sedute o ad alcune loro parti, eccezionalmente e a solo titolo consultivo o informativo, di studenti, specialisti, personalità, esperti, in relazione alla trattazione di specifici argomenti.

Art. 4 Disposizioni Specifiche per il Collegio dei Docenti

1. Composizione, articolazioni e commissioni del Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto dai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'Istituto.

Sono articolazioni del Collegio dei Docenti con potere deliberante in materia di programmazione e progettazione didattica di aree disciplinari specifiche e con le stesse disposizioni generali di funzionamento degli Organi Collegiali, i Dipartimenti Disciplinari, previsti dai DD.PP.RR. 88 e 89/10 e il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica, costituito dai Coordinatori di tutti i Dipartimenti Disciplinari.

Le deliberazioni assunte dai Dipartimenti nelle materie attribuite e per le quali il Collegio dei Docenti non ha previsto ratifica, hanno lo stesso valore delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti.

Ciascun Dipartimento è presieduto da un Coordinatore nominato, all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Dirigente Scolastico, al quale sono demandate tutte le funzioni del Presidente di un organo collegiale, compresa quella di convocare l'organo, previa consultazione, per la logistica e gli orari, con il Dirigente Scolastico.

Il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei Docenti costituisce nel suo seno commissioni tecniche di lavoro di norma afferenti alle aree affidate ai docenti con funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa o ad altri temi di rilievo per la realizzazione dell'offerta formativa. Tali commissioni sono presiedute e coordinate dal Docente con Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta Formativa di riferimento o da un docente referente individuato di norma dal Collegio dei Docenti ed hanno compiti tecnici di sviluppo e organizzazione del lavoro nelle aree individuate.

2. Presidenza del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal collaboratore del Dirigente Scolastico dallo stesso designato. In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola; Convoca e presiede il Collegio; Accerta il numero legale dei presenti; Apre la seduta e le discussioni degli argomenti all'Ordine del Giorno; Può disporre la sospensione della seduta qualora ne ravvisi la necessità per il corretto andamento dei lavori; Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola; Garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito; Ha facoltà di allontanare dall'aula chiunque metta in atto comportamenti che compromettano la regolarità dei lavori o che ledano la dignità e il rispetto di altri membri; Garantisce che le deliberazioni siano assunte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del presente regolamento; Chiude la discussione sui punti all'OdG allorché ritiene essere stata esauriente; Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e

proclama i risultati delle stesse; Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso; Designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari; Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

3. Attribuzioni del Collegio dei Docenti

Le attribuzioni del collegio dei docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 297/94, dal C.C.N.L. più recente e da tutte le altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

4. Convocazione

Il collegio dei docenti si riunisce in base al Piano Annuale delle Attività deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei Docenti e ogni volta che il Dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

5. Regolamentazione dei lavori

Sugli argomenti compresi all'Ordine del Giorno i docenti chiedono al Presidente di intervenire durante la seduta.

Qualora l'andamento della discussione richieda una sostanziale rielaborazione o una nuova stesura della proposta di deliberazione, il Presidente o il relatore della proposta sono chiamati a riformularla e a sottoporla all'approvazione del Collegio nella nuova formulazione. Chiusa la discussione sui punti all'Ordine del Giorno il Presidente mette a votazione le proposte di delibera.

Art. 5 Disposizioni specifiche per il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva

1. Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante, 4 rappresentanti dei genitori e 4 degli alunni, il Dirigente Scolastico.

2. Attribuzioni del Consiglio di Istituto

Le attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n.297/94, dell'art 45 del D.l. n. 129/2018 e delle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

3. Deleghe

Su materie specifiche, in mancanza di tempi congrui per la riunione dell'Organo Collegiale, il Consiglio di Istituto può rilasciare delega alla Giunta o al Dirigente Scolastico;

4. Costituzione del Consiglio di Istituto e validità delle deliberazioni:

Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà riunito in una seconda convocazione entro 5 giorni successivi con il medesimo ordine del giorno e con l'avviso da far pervenire a tutti consiglieri. Della seduta non valida va preso comunque atto con la stesura di relativo verbale.

5. Destituzione dei membri del Consiglio di Istituto

I membri eletti i quali non intervengono, senza aver dato avviso dell'assenza al Dirigente Scolastico e/o senza aver prodotto valide giustificazioni, a tre sedute consecutive del Consiglio o della Giunta, decadono dalla carica e vengono surrogati.

6. Surroga membri cessati

Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive, in concomitanza con le elezioni dell'Organo Collegiale in ambito regionale.

7. Presidenza del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Nel caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, la funzione di Presidente viene assunta dal consigliere più anziano di età.

8. Funzioni del Presidente del Consiglio di Istituto

Il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito nonché la facoltà di intervento, pone all'esame gli argomenti all'ordine del giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Designa il segretario del Consiglio, tra i membri dello stesso, incaricato di redigere il verbale della seduta. Può sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale. Può richiamare all'ordine il consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori, e disporre l'allontanamento dalla sala della riunione di chi, fra i membri o nel pubblico presente, crei disturbo. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o della libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore

prosecuzione in forma non pubblica. Prima della discussione dell'ordine del giorno, può prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non richiedano deliberazioni, nonché per la presentazione di mozioni d'ordine.

9. Cadenza delle riunioni

il Consiglio di Istituto si riunisce di norma ogni bimestre durante il periodo dell'attività didattica. Qualora se ne ravvisi la necessità si riunisce in seduta straordinaria; in casi di seduta straordinaria d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere effettuato anche mediante fonogramma o telegramma fino a 24 ore prima.

10. Modalità di convocazione

La convocazione, in circostanze ordinarie, viene effettuata per iscritto dal Presidente con regolare lettera ai singoli membri. La convocazione dovrà contenere la data, la sede e l'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

11. Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche (salvo quando siano in discussione argomenti concernenti persone) per tutti gli elettori delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento. Il numero delle persone esterne ammesse è in relazione alla capienza dei locali o della piattaforma ospitante la riunione on line a insindacabile giudizio del Presidente (art. 42 comma 3 Dlgs n. 297/ 94). Il Consiglio si riserva di invitare chiunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola nei limiti di quanto previsto degli artt. 8 e 42 del Dlgs n. 297/ 94, a mezzo invito scritto del Presidente per il tramite della Dirigenza. I soggetti presenti di cui sopra hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto.

12. Deliberazioni del Consiglio di Istituto

Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione di ogni anno scolastico. Nelle delibere dovranno essere riportati il numero dei consiglieri favorevoli, contrari e astenuti. Esse sono immediatamente esecutive, vengono affisse all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla loro approvazione. Non sono soggetti a pubblicazioni all'albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

13. Commissioni consiliari

Il Consiglio di Istituto può costituire tra i propri membri commissioni di studio alle quali affidare l'esame di particolari argomenti e l'elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare al consiglio stesso.

14. Giunta Esecutiva:

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A., da un genitore, un alunno. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'Istituto, e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. La Giunta Esecutiva si riunisce, di norma, prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto stesso, per adempiere a quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 297/94. La formale comunicazione scritta, con espressi gli argomenti all'ordine del giorno, sarà diramata a cura del Presidente della Giunta Esecutiva. Le sedute della Giunta Esecutiva possono essere allargate ad altri componenti del consiglio o ad esterni con scopi consultivi.

15. Delibere On Line

In caso di: Adesioni a Reti o progetti che comportino erogazioni di finanziamenti in favore dell'Istituto e che non comportino esborsi, necessità di pareri consultivi richiesti al Consiglio e in tutte le altre circostanze di urgenza, è ammessa l'espressione di voto on line tramite interpello del Dirigente Scolastico, previo parere del Presidente, senza necessità di convocazione della seduta. Come per le riunioni on line il voto si intende validamente espresso attraverso la compilazione del Google Form interno alla piattaforma di Istituto. I risultati della votazione vengono immediatamente resi noti ai membri del Consiglio attraverso lo strumento di posta elettronica ordinaria. Tali votazioni hanno valore di regolare delibera.

Art. 6 Disposizioni specifiche per l'Organo di Garanzia

1. Attribuzioni

L'Organo di Garanzia è costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche e integrazioni. Le sue funzioni sono: prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; esaminare i ricorsi presentati dagli studenti (o dalle famiglie nel caso di studenti minori) dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina e deliberare nel merito.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

2. Composizione

L'Organo di Garanzia è eletto in seno al Consiglio di Istituto e dura in carica un anno per la componente studentesca e un triennio per le altre componenti, fatta salva la necessità di surroga di membri eventualmente decaduti. I componenti dell'O.G. sono: Dirigente Scolastico con funzione di Presidente, un docente, un genitore e uno studente. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un membro supplente, indicato dal Consiglio di Istituto. I membri dell'Organo direttamente coinvolti nei fatti sui quali si renda necessario deliberare devono essere sostituiti dai supplenti designati.

3. Modalità e criteri di funzionamento generali

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. Il termine si riduce a 24 ore in caso di urgenza motivata. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'esito dei ricorsi va comunicato per iscritto agli interessati.

Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto.

3. Ricorsi per le problematiche studenti/insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello statuto.

L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

L'Organo di Garanzia promuove, con finalità di prevenzione, ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori.

Sulla base della segnalazione ricevuta l'Organo, collettivamente, ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

4. Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (solo in caso di alunni minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato al Presidente dell'Organo entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione di irrogazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente, o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, in caso di necessità, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Le informazioni eventualmente reperite, se in forma scritta, vengono raccolte in un dossier, se in forma orale vengono riferite in corso di seduta.

L'Organo può avvalersi di testimonianze dirette. Nel caso in cui sia chiamato a testimoniare, l'alunno minore di anni 16 può essere assistito da uno o entrambi i genitori.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, nel termine di 10 gg. dalla sua prima convocazione.

La deliberazione dell'O.G. viene resa nota al Consiglio di classe.

Titolo 3. Studenti

Art.7 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, devono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della lingua e cultura degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali.
8. Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea secondo quanto stabilito dagli artt. 42, 43, 45 del DPR 416/74, anche in modalità telematica utilizzando la piattaforma digitale dell'Istituto. Possono essere concesse, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, in caso di richiesta motivata da parte dei Rappresentanti di Istituto, assemblee studentesche di carattere straordinario, che rappresentano la modalità più corretta di esprimere il disagio studentesco o di protestare. I Rappresentanti di Istituto hanno il dovere di garantirne il corretto e ordinato svolgimento, pena l'interruzione delle stesse da parte del Dirigente Scolastico. Considerata l'incapienza dei locali in uso al Liceo Galilei, le assemblee studentesche plenarie possono svolgersi presso locali esterni dotati dei requisiti di sicurezza e di idonea capienza.
9. Gli studenti hanno inoltre diritto di vedere rispettate le seguenti garanzie:
 - a. le verifiche scritte sono programmate con congruo anticipo e registrate nell'agenda elettronica di classe, in modo che il loro calendario sia noto anche alle famiglie;
 - b. ciascun docente ha cura di programmare le verifiche scritte mensilmente;
 - c. il consiglio di classe ha il dovere di equilibrare i carichi di lavoro per gli studenti avendo cura di limitare il numero di verifiche scritte settimanali a 3 e non più di una verifica scritta al giorno;
 - d. ciascuno studente non può di norma essere sottoposto a più di due verifiche al giorno, salvo diversi accordi assunti con i docenti;
 - e. ciascuno studente non può di norma essere sottoposto a più di due verifiche orali a settimana, salvo diversi accordi assunti con i docenti (le verifiche programmate, in quanto concordate in anticipo, non rientrano nel computo e non sono soggette a limiti);
 - f. Le eventuali verifiche di recupero, programmate, non rientrano nel computo di cui ai precedenti punti c, d, e;
 - g. Di essere informati dal proprio coordinatore di classe sul funzionamento del sistema dei crediti scolastici e sulle attività ad essi collegate;
 - h. Nel caso della frequenza di un anno di studio all'estero, di avere contatti regolari con i propri docenti via mail e di ricevere in anticipo il patto formativo che regola quanto richiesto al suo rientro;
 - i. Di essere ricevuti dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori entro 5 gg. Dalla richiesta di appuntamento;
 - j. Di vedere favorito il riposo settimanale attraverso una distribuzione dei carichi di lavoro domenicale e delle verifiche del lunedì il più possibile equilibrata, in relazione alle esigenze dell'orario didattico. La distribuzione del carico di lavoro domenicale e delle verifiche di lunedì può essere oggetto di concertazione con i docenti del Consiglio di Classe.
 - k. Gli studenti hanno diritto a chiedere colloqui personali con i singoli docenti per la discussione di argomenti didattici inerenti il proprio profitto e la restituzione di feedback su specifiche verifiche svolte, al fine di ricevere mirati consigli per il miglioramento.
10. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

- b) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità, la sicurezza e il decoro degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 8 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Le attività didattiche a distanza, ove disposte in caso di emergenza, hanno il medesimo valore delle attività didattiche in presenza e richiedono pertanto obbligo di frequenza
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1, nonché pienamente rispettoso delle Leggi dello Stato Italiano.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e la piattaforma di Istituto e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone, eseguendo senza indugi gli ordini impartiti dal Dirigente Scolastico e dai preposti.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. I Rappresentanti d'Istituto hanno il dovere di stabilire un pomeriggio alla settimana nel quale saranno ricevuti nei locali scolastici gli studenti che ne faranno richiesta con 3 giorni di preavviso. Possono in alternativa condurre gli incontri in modalità on line.
8. Gli studenti si impegnano a partecipare in modo attivo alla vita scolastica.

Titolo 4. Docenti

Art.9 Deontologia professionale

Il docente:

Favorisce la realizzazione della personalità dell'allievo, promuove la sua autostima e si adopera perché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia e alle competenze.

Si sforza di capire le inclinazioni dell'allievo, ne favorisce l'orientamento verso quei settori dello scibile e della vita pratica che più corrispondono ad esse e ne valorizza le capacità creative e ideative.

Contribuisce alla socializzazione e all'integrazione di ciascun allievo nel gruppo-classe. Lo coinvolge nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e le fa rispettare. Si adopera per sviluppare lo spirito di collaborazione.

Ascolta l'allievo ed è attento a tutte le informazioni che lo riguardano; mantiene riservatezza su ciò che apprende e non rivela ad altri fatti o episodi che possano violare la sua sfera privata.

Valuta ciascun allievo con regolarità, equanimità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera definitiva, valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti emotive ed affettive dell'apprendimento; calibra la propria azione educativa in relazione ai risultati.

Contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente.

Concorre a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività.

Partecipa all'elaborazione delle regole della propria istituzione e si adopera per farle rispettare.

L'insegnante collabora con le famiglie in virtù della responsabilità educativa che la scuola condivide con queste; s'impegna a favorire una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e scuola e creare un virtuoso circuito relazionale.

Espone chiaramente ai genitori i suoi obiettivi educativi e culturali, rende conto dei risultati, favorisce il confronto, considera attentamente i problemi che vengono presentati.

L'insegnante collabora con altri professionisti per affrontare situazioni particolari di disagio degli allievi che richiedono l'intervento di diverse competenze professionali.

Partecipa, per quanto possibile, al miglioramento dell'ambiente e all'integrazione della scuola nel territorio, attraverso l'utilizzo delle istituzioni culturali, ricreative e sportive.

Approfondisce, per quanto di propria competenza, la conoscenza e il collegamento con il contesto produttivo e ne tiene conto ai fini della preparazione e dell'orientamento professionale degli allievi.

Art. 10 Diritti dei docenti

1. La scuola garantisce i seguenti diritti dei docenti:

- a. diritto al rispetto da parte di tutti gli studenti, anche non appartenenti al proprio gruppo classe;
- b. diritto alla libertà di insegnamento, che si realizza nella pluralità dei metodi e delle strategie dei singoli insegnanti, ma nel rispetto degli obiettivi comuni di competenza e dei criteri di valutazione fissati dalla vigente normativa e dagli Organi Collegiali, contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa, per garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti indipendentemente dalla sezione frequentata;
- c. diritto di conoscere, con almeno cinque giorni di anticipo, le date di convocazione di riunioni che non siano già state programmate all'inizio dell'anno, con indicazione dell'ordine del giorno ed eventuale consegna del materiale necessario per una efficace e consapevole partecipazione, fatte salve le situazioni di urgenza di cui al Titolo 2;
- d. diritto di essere ascoltati dal Dirigente Scolastico prima di ricevere qualsiasi raccomandazione o richiamo scritto, anche di tipo non disciplinare.

Art. 11 Doveri dei docenti

1.1 Docenti sono tenuti a:

- a. Trovarsi in aula, alla prima ora e quando iniziano il servizio in orario successivo alla prima ora, sempre con cinque minuti di anticipo rispetto all'inizio delle lezioni.
- b. Compilare il Registro Elettronico in ogni sua parte, compresi i compiti assegnati, gli argomenti svolti e il commento sintetico delle verifiche orali svolte, ed aggiornarlo, ove possibile, quotidianamente o al massimo entro il giorno successivo.
- c. Non allontanarsi dall'aula, lasciando il gruppo classe sprovvisto di sorveglianza. In caso di necessità urgente i docenti sono tenuti ad affidare la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore scolastico. Le assenze dall'aula devono comunque essere contenute in tempi brevi.
- d. Osservare gli obblighi di vigilanza durante l'intervallo secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico.
- e. Al termine delle lezioni accertarsi che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. Nel caso in cui l'aula risulti sporca o in disordine, il docente dell'ultima ora è tenuto a far riordinare e ripulire la classe agli alunni prima del suono della campanella.
- f. Conoscere, rispettare e far rispettare agli allievi le disposizioni del presente Regolamento di Istituto, le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di emergenza dell'edificio scolastico.
- g. Ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico.
- h. Hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici o in modalità on line con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia trasparente e fattivo.
- i. Prendere visione quotidianamente delle comunicazioni istituzionali che vengono diffuse in doppia modalità: nel registro elettronico e in una cartella condivisa del Team "Collegio dei Docenti". Per detti tramite le comunicazioni si intendono ufficialmente notificate.
- j. Lo strumento ufficiale di comunicazione della Presidenza e della Segreteria con i docenti è la casella di posta elettronica assegnata al momento della presa di servizio. Tale strumento è inteso come mezzo di notifica per tutte le comunicazioni ufficiali.
- k. Assicurare agli studenti una valutazione sommativa trasparente e tempestiva, motivata sulla base dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa. Per questo motivo la valutazione delle prove orali è comunicata e registrata di norma subito dopo la prova stessa o al massimo entro il giorno successivo, mentre la valutazione delle prove scritte è comunicata e registrata di norma entro il tempo massimo di gg. 15 dal suo svolgimento. Per consentire allo studente un'adeguata

elaborazione e correzione degli errori eventualmente commessi, non è consentito svolgere una nuova prova scritta prima della riconsegna della precedente.

- l. Accompagnare sul registro elettronico la valutazione della prova orale con un feedback sotto forma di commento descrittivo sintetico o, almeno, con l'indicazione dei punteggi analitici ottenuti nei singoli indicatori contenuti nella rubrica di valutazione utilizzata;
- m. Conservare scrupolosamente tutte le credenziali di accesso alle piattaforme istituzionali; si consiglia la modifica periodica delle password per una maggiore sicurezza. propria password ed è responsabile dell'adeguato livello di difficoltà richiesto dal sistema tecnico.
- n. Assicurare la disponibilità di almeno un'ora al mese da dedicare a colloqui, richiesti o stabiliti su propria convocazione, con gli studenti. L'ora di ricevimento dedicata agli studenti è concessa in orario flessibile in base alle scelte del docente, debitamente comunicate agli studenti.

Titolo 5. Personale Amministrativo e Tecnico

Art.12 Compiti e doveri del personale amministrativo e Tecnico

1. Il Personale Amministrativo e Tecnico, indispensabile supporto all'azione didattica, garantisce l'efficienza e l'efficacia del servizio e concorre al conseguimento delle finalità educative.
2. Collabora con i Docenti e garantisce la qualità del rapporto col pubblico e col personale.
3. Contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti interne o esterne alla scuola.
4. Deve conoscere, rispettare e far rispettare le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di evacuazione dell'edificio.
5. Il Personale amministrativo e tecnico è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la scheda elettronica.
6. Il personale appartenente al ruolo degli Assistenti Tecnici è tenuto ad assicurare la propria presenza in servizio almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Titolo 6. Collaboratori scolastici

Art.13 Compiti e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la scheda elettronica.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. E' dovere di ogni collaboratore scolastico offrire sempre agli utenti esterni l'immagine di un'organizzazione efficiente, corretta e rispettosa dell'utenza ma anche dei regolamenti interni.
4. I collaboratori scolastici: indossano il grembiule o la divisa e, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; vigilano gli accessi ai locali scolastici; sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo funzionamento didattico; hanno il dovere di avvertire con la massima tempestività il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori in caso di classi prive di sorveglianza per ritardo del docente in servizio, per mancata sostituzione o qualunque altro motivo; hanno il dovere di avvertire il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori in caso di mancato svolgimento dei turni di vigilanza durante l'intervallo da parte del personale docente; favoriscono l'integrazione degli alunni con disabilità; vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; sorvegliano gli alunni in caso di: -uscita dalle classi, -ritardo, -assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante; impediscono che gli alunni possano svolgere eventuali azioni di disturbo nelle aree di propria pertinenza; tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; non si allontanano dal posto di servizio, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA; invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola; prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa

l'effettuazione del necessario servizio. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori e al DSGA. Segnalano, sempre al DSGA, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi. Accolgono il genitore dell'alunno minorenni, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.

5. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: che tutte le luci siano spente; che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; che siano chiuse le porte e le finestre delle aule; che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; che siano chiuse tutte le porte degli uffici; che sia inserito il sistema di allarme, che siano chiusi gli accessi all'edificio, compresi i cancelli quando non in uso la palestra alle società sportive.

7. I collaboratori scolastici devono conoscere, rispettare e far rispettare le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di evacuazione dell'edificio, controllando quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Titolo 7. Famiglie

Art.14 Patto educativo di corresponsabilità

1. Ai sensi della Costituzione Italiana, i genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto sono naturalmente impegnati a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. A tal fine, ai sensi del DPR 235/07 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, Art. 5 bis, è istituito il Patto Educativo di Corresponsabilità.

2. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Esso è redatto in seno al Consiglio di Istituto - anche nell'ambito di gruppi di lavoro all'uopo costituiti - con l'apporto costruttivo di tutte le componenti ed adottato dallo stesso Consiglio di Istituto. Il Patto è soggetto di norma ad una revisione biennale e le proposte di modifica, elaborate dagli organi democratici di partecipazione e rappresentanza (Collegio dei Docenti, Comitato Studentesco, Comitato dei Genitori) possono essere fatte pervenire, in forma scritta e adeguatamente motivate, ai rappresentanti della propria componente nel Consiglio di Istituto.

3. A norma dell'Art. 5 bis del nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, all'atto dell'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. Con la firma del Patto studenti e genitori dichiarano di accettare le norme regolamentari che disciplinano la vita della comunità scolastica.

Art. 15 Doveri dei genitori

1. I genitori sono tenuti a:

- a. Stabilire rapporti corretti con la dirigenza, gli insegnanti e il personale dell'Istituto, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- b. Ritirare le credenziali di accesso al registro elettronico;
- c. Tenersi informati sulla vita scolastica dei propri figli e sulla loro regolare frequenza alle attività didattiche, controllando quotidianamente il registro elettronico e le comunicazioni inviate dalla scuola sullo stesso strumento e consultando il sito web di istituto;
- d. Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto;
- e. Partecipare con regolarità alle riunioni e agli incontri organizzati dall'istituzione scolastica;
- f. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- g. Sostenere il lavoro dell'istituzione scolastica, sensibilizzando i propri figli al rispetto del Regolamento d'Istituto e controllandone l'andamento didattico disciplinare.

2. I genitori utilizzano, come strumento di informazione sulla vita e l'attività scolastica dei loro figli il registro elettronico.

3. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per la mancata consultazione di tale strumento.

4. In base a quanto disposto dal Codice Civile art. 337 ter, l'Istituto assume che, anche in caso di scioglimento del nucleo familiare, la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Pertanto il genitore che appone la firma sugli atti di maggiore interesse si assume la responsabilità di farlo di comune accordo con l'altro genitore. Entrambi i genitori, salvo diversa

disposizione del tribunale da far pervenire all'Istituto, hanno pertanto diritto di accesso al registro elettronico e ad ogni informazione sulla vita scolastica dei figli.

5. E' dovere dei genitori far pervenire all'Istituto tutti gli atti riguardanti la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

Art. 16 Diritti dei genitori

I genitori degli alunni iscritti all'istituzione scolastica hanno diritto a:

- a. Riunirsi in assemblea con le modalità sancite dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b. Conferire con il Dirigente Scolastico e con i Docenti ogni qual volta ne ravvisino la necessità, con le modalità sancite dal presente Regolamento;
- c. Essere informati sulla vita scolastica dei propri figli e sulla loro frequenza alle attività didattiche;
- d. Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- e. Accedere ai locali dell'istituto in base a quanto sancito dal presente Regolamento.

Art. 17 Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n° 297. In alternativa possono essere richieste assemblee attraverso la piattaforma di Istituto. Il coordinatore di classe provvederà, in caso di richiesta, a generare il link per l'assemblea.

2. L'Assemblea dei genitori si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni ed è di norma presieduta dai rappresentanti di classe.

3. E' convocata dai rappresentanti di classe con preavviso di almeno cinque giorni su richiesta di almeno un quinto delle famiglie della classe o dal Dirigente Scolastico, qualora ne ritenga utile lo svolgimento o su richiesta di uno o più docenti del Consiglio di Classe.

4. I rappresentanti di classe, nel caso in cui la convocazione sia richiesta dalle famiglie, richiedono per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvedono a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. La richiesta di riunirsi in assemblea va inoltrata ad Dirigente Scolastico anche qualora si intenda svolgerla in modalità videoconferenza.

5. L'assemblea dei genitori è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. Dei lavori dell'assemblea può essere redatto processo verbale, a cura di uno dei componenti.

7. Qualora il verbale sia redatto i rappresentanti di classe dei genitori sono tenuti a trasmettere una copia dello stesso al Dirigente Scolastico.

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art. 18 Accesso dei genitori ai locali scolastici

1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche.

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito negli spazi destinati al pubblico esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio, in orario di apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e negli orari di ricevimento eventualmente in presenza.

Titolo 8. Norme generali di comportamento nella comunità scolastica

Art. 19 Disposizioni generali

1. Ogni membro della comunità scolastica è rigorosamente tenuto ad adottare un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei loro diritti. I comportamenti lesivi del rispetto dei diritti delle persone configurano grave mancanza disciplinare secondo quanto disposto nel Titolo 14.

2. All'interno dell'edificio scolastico si esigono da parte di tutti linguaggio, tono di voce, gesti corretti ed un abbigliamento adeguato. Stesso comportamento di correttezza e rispetto è richiesto durante i viaggi e le visite di istruzione e in caso di attività didattica svolta a distanza sulla piattaforma di Istituto.

3. Per assicurare il decoro e la pulizia degli ambienti scolastici gli studenti sono tenuti a: usare correttamente i bagni, avendo cura di lasciarli in ordine; lasciare gli ambienti interni ed esterni in condizioni decorose, senza carte o rifiuti in terra o sui banchi, senza scritte sui banchi, sugli arredi o sui muri; consumare le bibite calde o le merende prelevate

nei pressi immediati del distributore automatico, senza imbrattare pavimenti , evitando di presentarsi in aula o trasferirsi di piano durante la consumazione.

4. In ogni caso è diritto dei docenti o dei membri del personale ATA che ravvisino le infrazioni alle norme di decoro e pulizia pretendere dai responsabili che gli ambienti o le suppellettili imbrattate siano immediatamente ripulite. Chiunque, fra i docenti e il personale ATA, ravvisi il mancato rispetto delle norme di decoro e pulizia, di cui al comma 3, è tenuto ad a darne tempestivamente notizia al Dirigente Scolastico con indicazione del o dei responsabili.

5.. In caso di danno durante l'anno scolastico a beni o strutture, la classe dovrà darne rapida comunicazione all'insegnante Coordinatore di Classe.

6. Ogni famiglia è responsabile, anche economicamente, degli eventuali danni arrecati dal proprio figlio al suo banco, al suo posto di lavoro, alle attrezzature di laboratorio ed a qualsiasi parte dell'edificio scolastico. Parimenti l'intera classe è responsabile dell'aula da essa utilizzata. I danni saranno risarciti da tutte le famiglie in parti uguali qualora non sia possibile individuarne i diretti responsabili.

7. L'esposizione di materiale d'informazione o di avvisi deve avvenire solo sugli spazi assegnati e deve essere preventivamente sottoposta al visto di autorizzazione del Dirigente o dei Suoi collaboratori delegati.

8. I comportamenti che configurano contravvenzione delle Leggi dello Stato Italiano configurano sempre grave mancanza disciplinare.

Art. 20 Comportamenti vietati

1. E' vietato lasciare incustoditi all'interno dell'edificio scolastico i propri effetti personali in quanto la scuola non risponde di furti, smarrimenti o danneggiamenti di qualunque oggetto o bene personale.

2. Non è consentito lasciare i propri mezzi di trasporto al di fuori degli orari di lezione nel parcheggio interno dell'Istituto. Trattandosi di parcheggio incustodito la scuola non risponde di eventuali danni.

3. E' vietato sottrarre materiali di consumo, attrezzature e beni di proprietà dell'istituto.

4. E' vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto, compresi i bagni, e nelle sue pertinenze ai sensi della legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche.

5.E' vietato allontanarsi dalle pertinenze dell'Istituto durante l'orario didattico.

6.Durante l'attività didattica non è consentito l'uso di smartphone e di altri dispositivi elettronici per finalità estranee all'attività stessa. In particolare, per l'intera durata delle prove scritte di verifica, gli alunni potranno essere chiamati a depositare il proprio smartphone, spento, sulla cattedra per riprenderlo al termine della prova

6. Il docente può autorizzare l'uso dello smartphone per attività didattiche.

7. E' vietata qualsiasi forma di occupazione da parte degli studenti degli edifici scolastici, essendo consentite altre forme di manifestazione del dissenso.

8. E' vietato l'uso non autorizzato della wifi dell'Istituto.

9. Sono vietati il consumo e la diffusione di sostanze alcoliche, droghe ed altre sostanze illecite durante il tempo scuola, all'interno dell'edificio, nelle sue pertinenze e durante le attività didattiche svolte all'esterno dell'edificio.

10. E' vietato mancare di rispetto, in qualsiasi forma, a persone e cose all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico durante le attività didattiche.

11. E' vietato diffondere in qualsiasi forma foto, immagini o video riguardanti persone (docenti, studenti, personale) o attività scolastiche senza la preventiva autorizzazione dei diretti interessati e/o del dirigente scolastico, fatto salvo il caso di foto e riprese realizzate per attività didattiche.

12. E' vietato contravvenire alle disposizioni impartite a tutela della sicurezza propria e altrui.

13. E' vietato usare impropriamente e/o danneggiare i locali, le suppellettili, gli arredi e gli strumenti in dotazione all'Istituto.

Titolo 9. Partecipazione alle attività scolastiche

Art. 21 Orario Scolastico

1. La puntualità è dovere civico e l'educazione al suo rispetto è uno degli obiettivi formativi dell'Istituto. Derghe al normale orario delle attività didattiche potranno essere consentite solo in casi eccezionali o per motivi di comprovata serietà. Il dovere di puntualità vige immutato anche in caso di attività didattica svolta a distanza.

2. L'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico è consentito nei cinque minuti precedenti l'orario di inizio delle lezioni, salve diverse disposizioni del Dirigente scolastico.

3. In caso di maltempo (freddo intenso e precipitazioni atmosferiche) è consentito agli studenti entrare nei plessi anche prima di quanto indicato nel comma 2. In tal caso i collaboratori scolastici che consentono l'ingresso hanno cura di vigilare sugli studenti.

4. In caso di maltempo (freddo intenso e precipitazioni atmosferiche) è consentito agli studenti, al momento dell'uscita, di trattenersi all'interno dell'edificio per il tempo necessario al placarsi delle condizioni atmosferiche o a consentire un'uscita sicura dall'edificio. In tal caso i collaboratori scolastici in servizio hanno cura di vigilare sugli studenti.

Art. 22 Assenze

1. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività deliberate dal Consiglio di Classe ad integrazione dell'attività didattica.

2. Tutti gli insegnanti, all'inizio della propria ora di lezione sono tenuti ad effettuare il controllo delle presenze degli alunni.

3. La produzione del certificato medico è disciplinata dalla Legge Regionale n. 8 del 18 Aprile 2019 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa Regionale " Art. 43, comma 2 "... nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia" tranne nei casi in cui il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

Art. 23 Ingressi differiti

1. Entrate posticipate rispetto al normale orario delle lezioni sono consentite soltanto entro l'inizio della seconda ora di lezione.

2. Eventuali necessità di ingresso a scuola oltre la seconda ora di lezione devono essere richieste e motivate al Dirigente Scolastico e possono essere autorizzate solo dal Dirigente o dai collaboratori delegati.

3. Sono autorizzati ingressi alla seconda ora di lezione alle classi che il giorno precedente hanno partecipato a visite d'istruzione organizzate dell'istituto che si sono concluse dopo le 22.

4. L'autorizzazione all'entrata posticipata alla seconda ora non può essere accordata se viene presentata un'ulteriore richiesta di uscita anticipata nello stesso giorno e prima della fine delle lezioni previste.

Art. 24 Uscite anticipate

1. L'uscita anticipata da scuola prima del termine delle lezioni può essere autorizzata soltanto dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore delegato per inderogabile e motivata necessità a concludere l'orario previsto.

2. Per l'uscita anticipata dalle lezioni è necessario che gli alunni minorenni siano ritirati personalmente da un genitore o da persona espressamente delegata.

Art. 25 Delega a persona di fiducia

1. Qualora per motivi particolari, gravi e straordinari si renda necessario affidare a persona di fiducia il compito di sostituire i genitori nel ritiro da scuola del figlio, è necessario presentare preventivamente una specifica richiesta al Dirigente Scolastico.

2. La richiesta deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità della persona delegata al ritiro. Il delegato dovrà depositare la propria firma in calce alla richiesta.

Art. 26 Studenti maggiorenni

1. Gli studenti maggiorenni giustificano autonomamente ingressi differiti, uscite anticipate e assenze, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Al raggiungimento della maggiore età, ogni richiesta di documentazione o accesso agli atti può essere firmata solo dallo studente.

3. La maggiore età non interrompe, salvo particolari disposizioni giuridiche di cui la scuola deve essere posta a conoscenza, il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia, pertanto questa continua ad avere il diritto di accedere al registro elettronico per ricevere tutte le informazioni relative all'andamento didattico e disciplinare e di partecipare ai colloqui con i docenti o con il dirigente scolastico.

Art. 27 Modifica straordinaria dell'orario giornaliero delle lezioni

1. Per assenza di docenti non sostituibili con supplente ordinario, o nei casi di svolgimento di assemblee sindacali o scioperi del personale, potranno essere adottate dal Dirigente Scolastico, in via straordinaria, variazioni dell'orario giornaliero delle lezioni e/o smistamento delle classi.
2. I provvedimenti straordinari che si dovessero rendere necessari con uscita anticipata, o ingresso differito all'ora successiva, sono comunicati agli studenti tramite apposito avviso sul registro elettronico. La pubblicazione dell'avviso ha valore ufficiale di notifica alla famiglia.
3. Variazioni dell'orario didattico possono verificarsi anche in modo del tutto imprevisto per assenza improvvisa e non precedentemente comunicata di docenti. In tal caso il Dirigente Scolastico o il personale da questi delegato provvederà, ove possibile, a sostituire il docente assente con personale a disposizione, altrimenti procederà alla suddivisione e allo smistamento delle classi.

Art. 28 Richiesta di uscita anticipata per manifestazione/assenza collettiva

1. In situazioni straordinarie, in presenza di motivate esigenze di partecipazione a manifestazioni di rilevante interesse sociale o culturale, il Dirigente scolastico, a proprio insindacabile giudizio, può accogliere la richiesta di uscita anticipata dalle lezioni degli studenti dell'istituto, previa presentazione di autorizzazione dei genitori e con dichiarazione di esonero dell'istituzione scolastica da ogni eventuale responsabilità.
2. La richiesta di partecipazione a manifestazione va presentata al Dirigente Scolastico dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto, di norma in forma scritta.

Art. 29 Assenze collettive

1. In caso di assenze collettive, le famiglie sono tenute a presentare una **dichiarazione di presa conoscenza** del tipo di assenza.
2. L'assenza collettiva che di consuetudine gli studenti del quinto anno attuano in concomitanza con la ricorrenza dei 100 giorni all'Esame di Stato, potrà essere ritenuta giustificata in misura di un'unica giornata.

Art. 30 Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

1. Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, l'uscita dall'edificio può essere concessa solo se l'attività IRC abbia luogo alla prima o all'ultima ora di lezione. In tal caso è necessario l'assenso formale del Dirigente Scolastico con apposita comunicazione di autorizzazione.
2. Fino alla predisposizione dell'orario delle attività alternative alla religione cattolica o delle attività di studio autonomo, gli studenti non avvalentisi sono tenuti a restare in classe svolgendo libera attività di studio senza arrecare disturbo e sono comunque affidati alla responsabilità del docente di religione cattolica.
3. A nessuno degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ed hanno espresso la scelta dell'uscita da scuola, è consentito trattenersi o circolare liberamente all'interno dell'edificio scolastico nel periodo dell'ora di lezione.

Art. 31 Diritti degli studenti atleti di alto livello

1. Per promuovere concretamente il diritto allo studio e al successo formativo degli studenti aventi i requisiti di atleti di alto livello, gli stessi hanno il diritto ad ottenere un Percorso Formativo Personalizzato che dovrà essere co-progettato con gli studenti e le loro famiglie e da questi sottoscritto.
2. Nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente atleta può essere fruito online, sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, o attraverso altri strumenti individuati dagli Istituti.
3. Ferma restando la personalizzazione dei percorsi in capo ai Consigli di Classe, che possono individuare ogni utile forma per garantire il successo formativo degli atleti di alto livello, si considerano requisiti minimi essenziali del percorso personalizzato la programmazione delle verifiche e l'esonero dalle stesse nei periodi successivi alle gare.

Art. 32 Istruzione domiciliare o ospedaliera e didattica a distanza per motivi di salute

1. Agli studenti affetti da particolari patologie che impediscano per periodi prolungati la frequenza alle attività didattiche, sono garantite, nei limiti delle risorse a disposizione, attività di istruzione domiciliare o ospedaliera da definire in seno al Consiglio di Classe.
2. Le attività didattiche, in caso di impedimenti prolungati per motivi di salute, possono essere richieste dalla famiglia nella modalità a distanza con istanza certificata e adeguatamente motivata indirizzata al Dirigente Scolastico e sono concesse a discrezione del Dirigente Scolastico.
3. La didattica a distanza non è una modalità alternativa di lezione in periodi ordinari e fuori da circostanze emergenziali, pertanto le famiglie potranno avanzare richiesta di erogazione solo ed esclusivamente per motivi fondati e documentati.

Art. 33 Attività didattica all'aria aperta

1. Le pertinenze dei plessi scolastici, inclusi i campi da gioco, possono essere utilizzate dai docenti per svolgere attività didattica di "outdoor-education" senza bisogno di autorizzazione, ma previo avviso ai collaboratori scolastici.
2. L'attività didattica di Scienze Motorie può essere svolta all'esterno delle palestre, anche in percorsi cittadini, senza richiesta di autorizzazione, ma sempre previo avviso ai collaboratori scolastici.
3. Nei casi di specie il docente dell'ora è tenuto ad esercitare la vigilanza sulla classe fino al momento della riconsegna al docente dell'ora successiva.
4. In caso di incapienza della palestra dell'Istituto per lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica di scienze motorie, possono essere stipulate apposite convenzioni con le strutture esterne del territorio. Durante gli spostamenti e nel corso dell'attività didattica in strutture esterne gli studenti sono affidati alla responsabilità in vigilando dei docenti in orario.

Titolo 10. - Comunicazioni e relazioni con le famiglie

Art. 34 Informazione alle famiglie sull'attività dell'istituto

1. Tutte le informazioni alle famiglie sono accessibili attraverso il sito web di Istituto e il registro elettronico. Il registro elettronico è da ritenersi il primo e principale strumento ufficiale di informazione ad uso delle famiglie.
2. Il raggiungimento della maggiore età da parte dello studente non implica *ipso facto* l'interruzione del rapporto scuola – famiglia, pertanto tutte le comunicazioni da parte dell'istituzione scolastica, nonché le credenziali di accesso al registro elettronico, continueranno ad essere indirizzate anche alle famiglie degli studenti maggiorenni.

Art. 35 Informazione alle famiglie sul Calendario delle attività scolastiche

1. Le attività didattiche ordinarie si svolgono normalmente secondo un calendario delle lezioni comunicato sul sito web con anticipo di alcuni giorni rispetto all'entrata in vigore.
2. Modifiche e aggiornamenti del calendario delle lezioni possono essere apportati nell'arco dell'anno scolastico per esigenze organizzative, per esigenze didattiche o per esigenze di attuazione di progetti previsti nel P.O.F. e nel Piano annuale delle attività d'istituto, nel rispetto del Regolamento dell'autonomia scolastica.
3. Tutte le modifiche di orario delle lezioni, anche temporanee, devono essere preventivamente autorizzate da Dirigente Scolastico o da Suoi collaboratori delegati.

Art. 36 Colloqui con le famiglie

1. I colloqui con i docenti si svolgono ordinariamente su appuntamento in modalità videoconferenza sulla piattaforma di Istituto, in orario pomeridiano (colloqui generali) e in orario mattutino (colloqui individuali).
2. Le date di svolgimento dei colloqui pomeridiani sono comunicate alle famiglie tramite il sito web d'istituto e apposita circolare.
3. I colloqui mattutini si svolgono su prenotazione da effettuarsi mediante registro elettronico, in determinati periodi dell'anno scolastico, negli orari messi a disposizione dagli insegnanti per il ricevimento delle famiglie.
4. E' fatto salvo, per fondati motivi di urgenza, il diritto delle famiglie di chiedere appuntamento ai docenti anche in periodi diversi da quelli stabiliti.
5. Il Coordinatore di Classe ha facoltà di convocare le famiglie a colloquio qualora se ne ravvisi l'urgenza e la necessità.

6. Nel caso dei colloqui individuali sarà garantita priorità ai colloqui prenotati, ma non si esclude, in caso di ulteriore tempo a disposizione, che i docenti possano incontrare anche genitori non provvisti di prenotazione.
7. I colloqui in presenza sono consentiti per fondati motivi su autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Titolo 11. - Norme generali di sicurezza

Art. 37 Accesso all'istituto

1. Gli accessi all'Istituto, dopo il suono della prima campanella devono restare chiusi. La responsabilità del rispetto di tale disposizione ricade su tutti i collaboratori scolastici in servizio.
2. Non è permesso far accedere ai piani, nei locali e nelle aule destinate ad attività didattica, studenti di altri istituti o persone estranee alla comunità scolastica. La responsabilità del rispetto di tale disposizione ricade su tutti i collaboratori scolastici.
3. In caso di eventuale autorizzazione all'accesso, le persone esterne all'istituto devono essere sempre accompagnate da un collaboratore scolastico nell'accesso ai piani delle aule.
4. L'ingresso nell'edificio scolastico è consentito a tutti gli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni.
5. La permanenza all'interno degli edifici scolastici, oltre l'orario di lezione e di altre attività istituzionali (progetti, consigli di classe, corsi di recupero), è consentita agli studenti su autorizzazione e comunque all'interno dei locali di volta in volta indicati dal personale ATA su autorizzazione del Dirigente.

Art. 38 Percorsi di ingresso – trasferimenti interni

1. L'utilizzo degli ascensori è consentito esclusivamente al personale dell'istituto per esigenze di servizio, agli studenti infortunati, ai portatori di handicap e alle persone autorizzate formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Le disposizioni di sicurezza, sulla base del piano di emergenza dell'istituto, impongono a ciascuna classe che tutti i trasferimenti interni avvengano secondo i percorsi indicati all'inizio dell'anno scolastico dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nel tempo più celere possibile, in modo corretto e ordinato e sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici in servizio.

Art. 39 Indisposizione o infortunio

1. In caso di infortunio o di indisposizione degli allievi, che si verifichino all'interno dell'edificio scolastico o durante lo svolgimento dell'attività didattica, chiunque abbia notizia dell'infortunio o dell'indisposizione (docente, non docente, studente) deve avvisare prontamente il Dirigente scolastico o, in sua assenza, il Docente collaboratore delegato. Il Dirigente Scolastico o il Docente collaboratore delegato richiederanno l'intervento del Docente incaricato del primo soccorso o, secondo la gravità del caso, disporranno immediatamente la chiamata del servizio di pronto intervento. Adottate le prime cure immediate, compresa l'eventuale richiesta d'intervento del servizio 118 per l'eventuale successivo trasferimento al Pronto soccorso, è informata la famiglia da parte del personale di segreteria.
2. Durante le attività didattiche *extra moenia* il docente accompagnatore con compiti di coordinamento assumerà tutte le iniziative per le prime cure immediate, la richiesta eventuale al pronto intervento e l'informazione alla famiglia.
3. Il giorno stesso in cui si verifica un incidente o un infortunio i testimoni dell'accaduto (personale docente e /o non docente), devono presentare al Dirigente Scolastico relazione scritta sull'episodio.

Titolo 12 - Norme di vigilanza

Art. 40 Presenza in aula – vigilanza sulle uscite temporanee

1. Agli studenti di norma non è permessa l'uscita dall'aula durante lo svolgimento della prima ora di lezione e durante quella successiva all'intervallo, salvo motivi di comprovata urgenza.
2. I rappresentanti di classe, d'Istituto e del Consiglio degli studenti devono essere autorizzati all'uscita dall'aula per rispondere a convocazioni del Dirigente scolastico o partecipare a riunioni ufficialmente autorizzate degli organismi studenteschi riconosciuti da regolamenti.

3. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, le uscite degli allievi dall'aula, durante lo svolgimento delle lezioni, devono essere brevi.

Art. 41 Vigilanza durante trasferimenti interni

1. Durante l'ingresso degli studenti e i loro spostamenti, il collaboratore scolastico assegnato in turno a ciascun piano deve vigilare sul loro ordinato trasferimento all'interno dell'edificio.
2. Il collaboratore scolastico assegnato in turno al piano deve segnalare tempestivamente al Dirigente o al Docente delegato alla prima ora, ogni situazione di classi prive di docente e deve assumere l'iniziativa della temporanea vigilanza.

Art. 42 Vigilanza sull'uscita al termine delle lezioni

I collaboratori scolastici al momento dell'uscita vigileranno sul corretto uso delle scale di uscita e sull'ordinato esodo.

Art. 43 Vigilanza nei cambi d'ora

1. Il personale docente che assume servizio nelle ore successive alla prima, dovrà trovarsi sempre in aula /palestra /laboratorio almeno cinque minuti prima del suono d'inizio della lezione.
2. Al termine di ogni lezione, i docenti sono tenuti ad eseguire i trasferimenti per i cambi di classe in maniera tempestiva.
3. Durante i cambi d'ora la vigilanza sugli studenti è affidata alla responsabilità dei collaboratori scolastici in turno nella zona di competenza.
4. In caso di attività didattica svolta all'aria aperta il docente dell'ora è tenuto ad esercitare la vigilanza sulla classe fino al momento della riconsegna al docente dell'ora successiva.

Art. 44 Vigilanza durante l'intervallo – accesso ai bagni

1. La vigilanza degli alunni durante l'intervallo sarà prestata secondo turni comunicati dal dirigente scolastico con apposita comunicazione. In attesa dell'istituzione dei turni tutti i docenti in servizio nell'ora che precede l'intervallo sono tenuti a prestare vigilanza sulle classi affidate.
2. I docenti in servizio in palestra presteranno sorveglianza nelle immediate pertinenze ed avranno cura di accertarsi che durante l'intervallo nessuno studente si trovi ancora nella struttura.
3. I Laboratori e le aule speciali dovranno essere sgomberate durante l'intervallo e il docente in servizio presso la struttura avrà cura di accertarsi che nessuno studente permanga al suo interno.
4. Durante l'intervallo devono essere sospese le attività didattiche nei laboratori e nella palestra. Su iniziativa del docente in servizio sia l'accesso che la permanenza nei locali predetti devono essere temporaneamente interdetti.
5. Durante l'intervallo, la vigilanza ai bagni dei piani e nei corridoi è assolta dal personale collaboratore scolastico.
6. Per consentire le necessarie operazioni di pulizia, dopo la fine dell'intervallo, i collaboratori scolastici sono autorizzati ad interdire l'accesso ad alcuni bagni a turno. Gli studenti dovranno utilizzare quelli rimasti al piano inferiore o superiore.
7. E' dovere dei collaboratori scolastici fare in modo che nessun estraneo abbia accesso ai locali della scuola. In caso di difficoltà i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.
8. All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente emana una disposizione di servizio con appositi turni di vigilanza nelle aree esterne.

Art. 45 Vigilanza durante le assemblee studentesche

Premesso che le assemblee studentesche sono regolate dagli artt. 42, 43, 45 del DPR 416/74, il presente regolamento dispone quanto segue:

1. Assemblee di classe

I docenti che concedono agli studenti la propria ora per lo svolgimento dell'assemblea di classe, sono delegati dal Dirigente Scolastico alla vigilanza sul comportamento degli studenti.

I docenti delegati sono tenuti a non allontanarsi dallo spazio immediatamente antistante l'aula in cui si svolge l'assemblea e, in relazione al comportamento della classe e all'età degli alunni, a controllarne di tanto in tanto l'andamento per verificarne la correttezza e la regolarità. I docenti delegati sono autorizzati dal Dirigente Scolastico ad

intervenire per interrompere tempestivamente lo svolgimento dell'assemblea nel caso in cui riscontrino comportamenti rischiosi o in violazione del Regolamento di Istituto, o anche solo un clima tale da arrecare disturbo alle lezioni delle altre classi. Per motivi di sicurezza, ai docenti delegati è fatto divieto autorizzare lo svolgimento delle assemblee di classe in locali diversi dall'aula.

2. Assemblee di Istituto

Ai sensi dell'Art. 2048 del Codice Civile, i docenti in servizio nel giorno di svolgimento dell'assemblea di istituto svolgeranno il loro orario nel luogo in cui si tiene l'assemblea, delegati dal Dirigente Scolastico a compiti di vigilanza sulle classi affidate normalmente in orario di servizio e contribuiranno al buon andamento dell'Assemblea. Il Dirigente Scolastico può, ove ne ricorrano le condizioni, organizzare la vigilanza in turni composti da un congruo numero di docenti in base al luogo di svolgimento e alle condizioni di rischio. Il Delegato del Dirigente scolastico all'organizzazione dell'Assemblea ha facoltà di interrompere lo svolgimento in caso di disordine o pericolo per l'incolumità dei partecipanti.

Titolo 13 – Uso delle strutture

Art. 46 Uso dei laboratori

1. Presso l'Istituto sono stati elaborati degli specifici Regolamenti che disciplinano l'accesso ai singoli laboratori, ai quali si rinvia.

2. La progressiva diffusione delle tecnologie informatiche, impone di adottare un comportamento ispirato al principio della diligenza e correttezza e a tal fine è stato predisposto un apposito regolamento al quale si rinvia.

Art. 47 Uso delle palestre

Presso l'Istituto è stato elaborato uno specifico Regolamento che disciplina l'accesso alle palestre interna ed esterne, al quale si rinvia.

Art. 48 Richiesta giustificazioni ed esoneri per attività di scienze motorie

1. I docenti invitano i genitori degli alunni a voler segnalare con tempestività e per iscritto situazioni sanitarie particolari riguardanti i propri figli, in modo da evitare rischi o spiacevoli inconvenienti.

2. Gli alunni hanno a loro disposizione due giustificazioni a quadrimestre e qualsiasi ulteriore richiesta di esonero dalla regolare attività potrà essere supportata da certificazione medica.

3. La Richiesta di esonero breve (non superiore a sette giorni):
-deve essere indirizzata direttamente all'insegnante di educazione fisica
-deve addurre motivi validi
-deve essere firmata dal genitore

4. La Richiesta di esonero prolungato (superiore a sette giorni)
-deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico
-deve essere firmata da un genitore
-deve essere accompagnata da certificazione medica

5. In caso di richiesta di esonero parziale la certificazione medica prodotta dovrà indicare le attività e/o gli esercizi specifici che l'alunno non può svolgere.

6. Gli studenti esonerati, o che si sono giustificati, sono comunque tenuti a partecipare alle lezioni. Per questi sarà elaborata una programmazione didattica individualizzata sulla quale verranno svolte regolarmente verifiche periodiche.

7. In caso di infortunio o anche di leggero malessere che si verifichino in palestra durante l'ora di lezione o durante le attività integrative pomeridiane, lo studente è tenuto a dare immediata comunicazione al docente che provvederà ad un intervento di primo soccorso e alle opportune segnalazioni del caso.

Art. 49 Uso del parcheggio

1. L'accesso al parcheggio interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e compatibilmente con il piano di emergenza.

Il parcheggio interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza e può essere utilizzato solamente durante gli orari di funzionamento dell'Istituto. E' fatto di conseguenza divieto lasciare biciclette, ciclomotori o automobili all'interno del parcheggio durante le ore notturne.

2. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine e in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti o impedire l'accesso e la manovra ai mezzi di soccorso. È pertanto vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.

3. Gli utenti dovranno osservare, all'interno del parcheggio, scrupolosamente, le norme del codice della strada e si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza. In particolare dovranno condurre i mezzi "a passo d'uomo", effettuare le sole percorrenze strettamente necessarie per raggiungere l'area di parcheggio, dare la precedenza sempre ai pedoni, evitando di parcheggiare sopra o immediatamente davanti ai punti di raccolta.

4. L'Istituto non risponde, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli poiché il parcheggio non è custodito.

5. In caso di difficoltà e/o di difformità nell'uso degli spazi, ovvero in caso di emergenza, il Dirigente Scolastico può adottare specifici provvedimenti, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle auto/moto, finalizzati al ripristino funzionale di detti spazi.

6. Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto parcheggiare in zone non autorizzate. In caso di trasgressione al presente regolamento, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisino problemi nell'utilizzo degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo: oltre alle responsabilità derivanti da comportamenti non conformi, al soggetto interessato potrà essere revocata l'autorizzazione di accesso di cui in oggetto.

Titolo 14 – Regolamento di disciplina

Art. 50 Fonti giuridiche

Il presente regolamento di disciplina è conforme ai criteri previsti dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche e integrazioni al DPR 249/98, si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia svoltasi a New York nel 1989, nonché ai principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 51 Finalità e criteri dell'azione disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura culturale finalizzate ad una riflessione e all'assunzione di consapevolezza sul comportamento messo in atto in violazione del Regolamento.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, mentre può incidere sulla valutazione del comportamento.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, derivanti dalla violazione dei doveri di cui al Titolo 2, conformemente all'art.3 del D.P.R. n.249/98.

8. Qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), o siano stati messi in atto

comportamenti che infrangono le leggi dello Stato, può essere disposto il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, in deroga al limite dell'allontanamento previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.235/07. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Tale sanzione è di competenza del Consiglio di Istituto.

11. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 8 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

14. Le sanzioni disciplinari irrogate in base al comma 8 possono dar luogo alla valutazione di non sufficienza in comportamento.

Art. 52 Classificazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili, in base ai principi sanciti dall'art. 49, sono:

1. **Ammonizione scritta da parte del Docente**, (sanzione comminata da chi constata il fatto) da notificare alla famiglia, al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe (composizione ristretta alla componente docente).
2. **Richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico**, (sanzione comminata dal Dirigente Scolastico in casi di gravità superiore al caso precedente) da notificare alla famiglia e al Consiglio di Classe (composizione ristretta alla componente docente).
3. **Obbligo di svolgimento di attività di riflessione e/o riparazione**, (sanzione comminata dal CdC) didattiche o non didattiche, indicate dal Consiglio di Classe, in relazione alla natura della mancanza commessa. Tali attività possono essere, a titolo indicativo:
 - attività di studio e ricerca su temi assegnati dal Dirigente o dal C.d.C;
 - partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni con finalità educative;
 - attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, ecc.).Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente o di personale al servizio della scuola che garantisca il loro corretto svolgimento.
In nessun caso tali attività potranno avere carattere umiliante o degradante per lo studente.
4. **Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione**, (sanzione comminata dal Consiglio di Classe nei casi in cui il comportamento agito dallo studente faccia prefigurare possibili turbamenti o rischi durante il viaggio di istruzione) da notificare in forma scritta con provvedimento del Dirigente Scolastico.
5. **Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni** (sanzione comminata dal Consiglio di Classe) con o senza obbligo di presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività di riflessione o riparazione di cui al punto precedente. L'eventuale obbligatorietà della presenza e dello svolgimento delle attività aggiuntive è deliberata dal C.d.C.
6. **Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni**, con percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, promosso d'intesa con la famiglia, i servizi sociali o l'autorità giudiziaria. Tale sanzione è adottata dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale

etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

7. **Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico.** (sanzione comminata dal CdI) Tale sanzione, che non può impedire la valutazione dello studente in sede di scrutinio finale è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

8. **Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.** Tale sanzione può essere irrogata nei casi più gravi fra quelli previsti al precedente punto 6.

Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 3 e 4 possono essere comminate anche in aggiunta ad altre sanzioni.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 53 Obbligo di risarcimento del danno

1. In caso di danno arrecato a strutture o attrezzature scolastiche, ad oggetti appartenenti a studenti o a personale del Liceo o a persone esterne alla scuola, **le famiglie degli studenti responsabili sono tenute al risarcimento in solido del danno, anche ai sensi della responsabilità genitoriale in educando sancita dall'art. 2048 del Codice Civile.**

2. L'obbligo di risarcimento del danno in capo alle famiglie corre anche in caso di danni arrecati in occasione di uscite, visite o viaggi d'istruzione e di ogni altra attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa.

3. In caso di impossibilità a risalire ai diretti responsabili del danno si considerano responsabili gli studenti dell'intera classe (in caso di danni commessi all'aula o alle sue suppellettili), tutti gli studenti che hanno occupato il laboratorio o la palestra durante l'orario di lezione in cui si è verificato il danneggiamento, tutti gli studenti occupanti la camera (in caso di danni commessi in hotel durante viaggi di istruzione), tutti gli studenti in turno di visita (in caso di danneggiamenti a strutture come musei, istituzioni ecc. durante uscite, viaggi o visite di istruzione).

Art. 54 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Configurano mancanze disciplinari tutti i comportamenti che contrastano con quanto previsto dal presente regolamento e che contravvengano alle disposizioni organizzative di volta in volta impartite dal Dirigente Scolastico.

A titolo puramente esemplificativo sono da ritenersi tali tutti gli atti:

- a. Che contrastino con le disposizioni impartite nel presente Regolamento e in particolare quelle relative ai comportamenti espressamente vietati;
- b. Che arrechino danno agli ambienti e/o alle strutture della scuola, compreso l'imbrattare pavimenti, banchi, pareti ecc.;
- c. Che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute;
- d. Che rechino turbativa al regolare svolgimento della lezione e/o siano indice di scarso o mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale ATA, di altri studenti (sono da ricomprendersi in questo ambito comportamenti come la pubblicazione su SN di immagini della vita scolastica non autorizzate);
- e. Che offendano il decoro e la dignità delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche, ivi compresi i comportamenti messi in atto nelle chat di classe di cui la scuola abbia segnalazione da parte dei soggetti interessati;
- f. Che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga;
- g. Che arrechino lesioni a persone della scuola o esterne ad essa e/o danneggiamenti ad oggetti personali;
- h. Che mettano a rischio la salute propria e di altre persone (a titolo di esempio consumo di sostanze alcoliche o psicotrope, consumo e diffusione di droghe, mancato uso dei D.P.I. in laboratorio,

- comportamenti imprudenti nell'uso delle attrezzature dell'Istituto, ecc...);
- i. Che configurino minacce o intimidazioni;
 - j. Che costituiscano falsificazione o manomissione di atti (falsificazione di giustificazioni, plagio di elaborati, accesso alla rete didattica ed eventuali intromissioni nelle banche dati dell'Istituto o nel registro elettronico, uso non autorizzato e/o manomissione dei computer dell'Istituto, invio di e-mail al personale o ai compagni utilizzando un account non proprio, furto di identità sui social network o in altri ambienti)

Art. 55 Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. La sanzione dell'**Ammonizione scritta** è irrogata dal docente che sorprende lo studente in comportamenti che configurano mancanza disciplinare.
2. La sanzione del **Richiamo scritto** è irrogata dal Dirigente Scolastico.
3. La sanzione dell'**Obbligo di svolgimento di attività di riflessione o riparazione**, didattiche o non didattiche, è comminata dal Consiglio di Classe.
4. La sanzione dell'**Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione** è comminata dal Consiglio di Classe.
5. La sanzione della **Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni**, è comminata di norma dal Consiglio di Classe.
6. Le sanzioni della **Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni**, della **Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico**, dell'**Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** sono comminate dal Consiglio d'istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 56 Disciplina delle impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

Allegato 1 al Regolamento di Istituto Prospetto esemplificativo dei criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
<p>punto a - b esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scrivere su muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature - Imbrattare e lordare oggetti e ambienti della scuola - Danni a strutture, suppellettili, attrezzature - sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi 	<p>In base alla gravità del fatto: Ammonizione scritta: sanzione irrogata dal docente Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal consiglio di Classe</p>
<p>punto c - h comportamenti che contrastino con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portare a scuola oggetti o sostanze pericolosi o dannosi alla salute - contravvenire al divieto di fumare - contravvenire alle disposizioni di sicurezza - comportamenti che mettano in pericolo la propria e/o l'altrui incolumità - consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche e/o illegali - allontanamento dall'edificio e/o dalle sue pertinenze o dai locali e luoghi in cui si svolgono le attività didattiche (anche assemblee studentesche e visite o viaggi di istruzione) senza autorizzazione del docente responsabile 	<p>In base alla gravità del fatto: Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico su notifica di constata l'infrazione Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal consiglio di Classe La contravvenzione del divieto di fumo nei locali pubblici, compresi i bagni dell'Istituto, comporta anche l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalla vigente normativa.</p>
<p>punto d comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico e/o siano indice di scarso o mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale ATA, di altri studenti, delle Leggi esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento scorretto in classe o nella scuola - azioni di ostacolo all'attività didattica - uso improprio dello smartphone e della rete di Istituto - pubblicazione di immagini di persone della comunità e della vita scolastica non autorizzate - pubblicazione e/o diffusione di immagini di persone in violazione della normativa vigente - uso scorretto o offensivo dei social media, comprese le chat di gruppo classe (recanti offese personali, minacce, affermazioni discriminatorie, atti di bullismo, divulgazione di foto non autorizzate, divulgazione di dati sensibili, ecc.) - mancato rispetto delle consegne dei docenti - mancato rispetto delle disposizioni del personale ATA - occupazione dei locali scolastici 	<p>In base alla gravità del fatto: Ammonizione scritta: sanzione irrogata dal docente Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nel caso di infrazione reiterata già sanzionata con richiamo scritto: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe <u>Per pubblicazione di immagini non autorizzate della vita scolastica e uso scorretto o offensivo dei social:</u> Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 gg.</p>
<p>punto e comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insulti verbali o scritti a persone 	<p>Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione in caso di recidiva: Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe</p>

<ul style="list-style-type: none"> - linguaggio immorale o blasfemo - atteggiamenti discriminatori o diffamatori 	<p>Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto</p>
<p>punto f comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostacolare l'ingresso di alunni, docenti, personale della scuola - ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola - impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque 	<p>Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe</p>
<p>punto g comportamenti che arrechino lesioni a persone e/o danneggiamento a oggetti personali esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola - scherzi violenti che abbiano arrecato o avrebbero potuto arrecare lesioni e/o danneggiamenti 	<p>a seconda della gravità del fatto:</p> <p>Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione</p> <p>Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe oppure Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe</p> <p>Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto</p>
<p>punto j comportamenti che costituiscano falsificazione o manomissione di atti esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> - falsificazione o plagio di elaborati o documenti ufficiali; - accesso alla rete didattica senza autorizzazione - intromissione nel registro elettronico con relative manomissioni - uso o manomissione dei computer o dei dispositivi tecnologici dell'Istituto 	<p>a seconda della gravità del fatto:</p> <p>Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe oppure Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe</p> <p>Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'Esame di Stato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto</p>
<p>punto i Comportamenti che configurino minacce o intimidazioni nei confronti di compagni, personale docente o ATA o persone presenti all'interno della scuola: esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minacce verbali dirette - missive contenenti minacce - scritte minacciose o intimidatorie - altri comportamenti riconducibili alla fattispecie. 	<p>Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe</p> <p>Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe</p> <p>Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto</p>
<p>Punto l Furto di beni personali appartenenti a compagni di classe, docenti, personale ATA</p>	<p>Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg., esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'Esame di Stato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto</p>

**Allegato 2 al Regolamento di Istituto - REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE
PER LE SOCIETA' SPORTIVE IN CONVENZIONE**

- Gli istruttori delle società utilizzatrici sono responsabili della sicurezza e della incolumità degli atleti durante l'uso delle palestre concesse in convenzione.
- Gli istruttori sono rigorosamente tenuti al controllo dello stato della palestra e degli attrezzi e ad assicurarsi dell'esistenza di condizioni di sicurezza prima dell'inizio di ogni allenamento.
- Gli istruttori si impegnano a seguire tutte le istruzioni di cui al presente regolamento.
- E' vietato introdurre/utilizzare attrezzature di proprietà delle società sportive.
- Al termine dell'utilizzo della palestra gli istruttori o i responsabili delle società devono assicurarsi che tutte le attrezzature siano correttamente riposte in sicurezza negli appositi spazi.
- Gli istruttori o i responsabili delle società nel caso in cui rilevino rotture accidentali delle attrezzature o condizioni di rischio sono obbligati a segnalarlo immediatamente per iscritto al dirigente scolastico.